



REGOLAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Approvato con deliberazione CC. N. del / /2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI COMUNALI

INDICE

Articolo 1- *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 - *Violazione per omessa o parziale pagamento*

Articolo 3 - *Violazione per omesso o infedele dichiarazione*

Articolo 4 - *Perfezionamento del ravvedimento*

Articolo 5 - *Cause ostative al ravvedimento*

Articolo 6 - *Disposizioni finali ed efficacia*

Art. 1-Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione della sanzione in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazione commessa in materia di tributi locali.

Art. 2-Violazione per omesso o parziale pagamento

1. In caso di parziale od o messo versamento del tributo, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, le sanzioni sono ridotte:

- a) ad $1/15$ del minimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni successivi dalla data di scadenza del pagamento;
- b) ad $1/10$ del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del versamento;
- c) ad $1/9$ del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
- d) ad $1/8$ del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro un anno dalla data dell'omissione o dell'errore;
- e) ad $1/7$ del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad $1/6$ del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata oltre due anni dall'omissione o dall'errore ed entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Art. 3-Violazione per omessa o infedele dichiarazione

1. Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) a $1/10$ del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;
- b) a $1/8$ del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;

c) a 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione; se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Art. 4-Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, nonché con il pagamento degli Interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre al pagamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art.3 del presente Regolamento, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento..
3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente Regolamento non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Art. 5-Cause ostative al ravvedimento

1. La sanzione è ridotta se non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.
2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di liquidazione e di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 6-Disposizioni finali ed efficacia

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme; contenute in altri regolamenti comunali, in materia di ravvedimento operoso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le Disposizioni di legge.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2019.

RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI TRIBUTI COMUNALI

Sanzione ridotte caso per caso

Il Regolamento distingue la riduzione delle sanzioni e i tempi per il ravvedimento con riferimento all'omesso o parziale pagamento e per omessa o infedele dichiarazione.

Sanzione ridotta per omesso o parziale pagamento

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento	1/15 del 15%	0,1% giornaliero
Entro 30 gg. dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,50%
Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento	1/9 del 15%	1,67%
Entro un anno dal termine previsto per il versamento	1/8 del 30%	3,75%
Entro due anni dal termine previsto per il versamento	1/7 del 30%	4,29%
Oltre due anni dal termine previsto per il versamento ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 30%	5%

Sanzione ridotta per omessa dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione	1/10 del 100%	10%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione	1/8 del 100%	12,50%
Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 100%	16,65%

Sanzione ridotta per infedele dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione	1/10 del 50%	5%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione	1/8 del 50%	6,25%
Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 50%	8,33%